



NEWSLETTER

OTTOBRE

2013

A cura dell'Ufficio Relazioni Industriali

SOMMARIO

1) CIRCOLARI

Tirocinio, nuove regole per la regione veneto pag. 3

2) FLAH NEWS

Aumenti retributivi CCNL Commercio pag. 4

3) APPROFONDIMENTO

Incentivi all'assunzione introdotte con D.L. 28 giugno 2013, n. 76 c.d. DECRETO LAVORO

a) Agevolazione per l'assunzione di lavoratori precettori dell'assicurazione sociale e per l'impiego (ASPI) ex indennità di disoccupazione pag. 5

b) Assunzione di donne disoccupate e uomini over 50 pag. 7

c) Incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (18-29 anni) pag. 10

4) RISORSE PER LE AZIENDE

pag. 13

TIROCINIO, NUOVE REGOLE PER LA REGIONE VENETO

Dal 31 agosto scorso i tirocini in Veneto sono regolati dalle nuove disposizioni approvate dalla Giunta Regionale (DGR 1324 del 23/07/2013). Le disposizioni in materia di tirocini previste dalla DGR 337/2012 sono state infatti modificate in seguito all'Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 sottoscritto in applicazione alla legge 92/2012 – Riforma Fornero.

La novità principale, prevista dalla L.92/2012 all'art. 1, commi 34-36, riguarda l'obbligo di **corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione minima di 400 euro lordi mensili**. In caso di presenza di un servizio mensa o l'erogazione di buoni pasto, l'importo minimo è di 300 euro lordi.

Se l'impegno orario è fino a 80 ore mensili l'indennità è ridotta del 50%.

L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante; l'indennità può essere sostenuta dalla Regione e dalla Provincia, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché degli enti bilaterali.

Sempre a seguito dell'Accordo anche i lavoratori sospesi, oltre ai disoccupati/inoccupati, disabili, soggetti in condizioni di svantaggio e altre categorie particolarmente svantaggiate, possono fare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla; nel tal caso l'indennità è pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall'Inps nei limiti fissati dall'ordinamento.

Si ricorda che la partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Rispetto alla durata del tirocinio è ammessa la sospensione del tirocinio per maternità, o per assenza dovuta a infortunio o malattia di durata superiore a due mesi.

Inoltre le nuove disposizioni apportano alcuni chiarimenti:

- rispetto alle modalità del calcolo dei limiti numerici dei tirocini, è stabilito debba essere fatto sull'unità operativa presso la quale è svolto il tirocinio. Sono esclusi dal limite numerico i soggetti disabili, le persone svantaggiate e gli immigrati richiedenti asilo politico, titolari di protezione internazionale;
- tra i soggetti promotori sono state aggiunte le Università (anche di altre regioni) che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, estivi e di inserimento/reinserimento lavorativo nel territorio regionale.

FLASH NEWS

Aumenti retributivi CCNL Commercio

La presente per informare che per effetto del rinnovo del CCNL del settore Commercio in data 26 febbraio 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e validità fino al 31 dicembre 2013, sono stati previsti aumenti retributivi da corrispondersi in 6 tranches. L'ultima di queste è prevista a partire dal 01/10/2013, pertanto i nuovi minimi valevoli da tale data sono i seguenti:

LIVELLO	PAGA BASE AL 30.09.2013	AUMENTO DAL 01.10.2013	ALTRI ELEMENTI	3^ ELEMENTO PROV. VR	CONTINGENZA	TOTALE
Q	1.721,29	27,78	260,76	13,43	540,37	2.563,63
I	1.550,54	25,02	-	13,43	537,52	2.126,51
II	1.341,21	21,64	-	13,43	532,54	1.908,82
III	1.146,37	18,50	-	13,43	527,90	1.706,20
IV	991,46	16,00	-	9,80	524,22	1.541,48
V	895,73	14,45	-	7,75	521,94	1.439,87
VI	804,18	12,98	-	7,75	519,76	1.344,67
VII	688,48	11,10	5,16	7,75	517,51	1.230,00

TABELLE NUOVI MINIMI VALEVOLI DAL 01/10/2013 PER GLI OPERATORI DI VENDITA

LIVELLO	PAGA BASE AL 30.09.2013	AUMENTO DAL 01.10.2013	ALTRI ELEMENTI	3^ ELEMENTO PROV. VR	CONTINGENZA	TOTALE
I	935,91	15,10	-	-	530,04	1481,05
II	784,12	12,68	-	-	526,11	1322,91

Incentivi all'assunzione introdotte con D.L. 28 giugno 2013, n. 76 c.d. DECRETO LAVORO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2013 la Legge n.99 del 9 agosto 2013 (entrata in vigore il 23 agosto 2013), di conversione del al decreto legge 28 giugno 2013, n.76, c.d. Decreto lavoro con l'apporto di alcune modifiche.

In particolare sono state previste le seguenti agevolazioni:

a) Agevolazione per l'assunzione di lavoratori precettori dell'assicurazione sociale e per l'impiego (ASpl) ex indennità di disoccupazione (NON ANCORA OPERATIVA)

Tra i vari provvedimenti contenuti nella legge 99/2013, particolare rilevanza assume un nuovo istituto (art.7 comma 5, lettera b) del D.L. 76/2013), che però non è immediatamente operativo in quanto si **attendono le necessarie istruzioni dell'Inps (Uniemens)**, finalizzato a favorire l'occupazione di quei soggetti che, perduto il lavoro, si trovano nella situazione di essere percettori del trattamento di ASpl in sostituzione della precedente indennità di disoccupazione.

Il legislatore, infatti, ha previsto, a favore del datore di lavoro che assume, senza averne l'obbligo (es. collocamento obbligatorio), a **tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore di ASpl, un incentivo pari al 50% dell'indennità mensile, cui avrebbe diritto il lavoratore, per le mensilità non ancora corrisposte allo stesso** (il valore dell'agevolazione assumerà l'importo massimo, per il 2013, di € 576,45 al mese).

Come previsto dalla Circ. INPS 30.1.2013, n. 14 l'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.

Si ricorda che analogamente a quanto avviene per i lavoratori con diritto all'indennità di mobilità, l'agevolazione non spetta sia in caso di assunzione con contratto a termine sia in caso di assunzione con contratto part-time. Non sembrerebbe consentita l'agevolazione a fronte di assunzioni di lavoratori con diritto alla mini-ASPI.

L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata; pertanto ove al lavoratore non spettasse l'intera retribuzione del mese di riferimento (ad es. a causa di una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro), l'importo mensile dell'incentivo dovrà essere rideterminato. Per prassi, collegata alla L. 223/1991, sono ritenute retribuite, e quindi danno diritto all'incentivo, le giornate in cui vi sia stata una retribuzione ridotta (es. malattia con integrazione o congedo obbligatorio 80% con integrazione).

Tale provvedimento ricalca nella sostanza quanto già in essere in caso di assunzione di lavoratori in mobilità (art.8, co.4, L. n.223/91).

Si ricorda, che, qualora vi siano i requisiti soggettivi l'ASpl sarà riconosciuta per l'anno 2013 per la durata di 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni; per la durata di 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni.

Occorre precisare che potranno essere agevolate tutte le **assunzioni avvenute dal 28 giugno 2013**, entrata in vigore del D.L. 76/2013, mentre non è previsto un termine all'agevolazione.

L'incentivo all'assunzione non spetterà nel caso in cui si provveda a riassumere i lavoratori licenziati dalla medesima impresa da meno di sei mesi o qualora il datore di lavoro, sebbene appartenga ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso o presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

L'incentivo presumibilmente sarà corrisposto a conguaglio con i contributi mensili e sarà corrisposto per tutte le mensilità non ancora percepite dal lavoratore, va da sé quindi che si avrà maggiore convenienza qualora si assuma un lavoratore all'inizio del periodo di godimento dell'indennità in parola.

Ai fini del godimento degli incentivi la disposizione si ricorda che la fruizione degli incentivi è subordinata a:

- o regolarità contributiva DURC;
- o osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- o rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- o applicazione di quanto previsto dall'art.4, co.12, 13 e 15 della L. n.92/12, in particolare:
 - a) l'assunzione non deve derivare da un preesistente obbligo e non violare un diritto di precedenza all'assunzione;
 - b) non deve essere in atto nella stessa unità produttiva una sospensione dell'attività lavorativa, salvo che l'assunzione serva per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
 - c) il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari e rapporti di collegamento coincidenti col datore di lavoro che intende assumere.

Fonti	- art.7 comma 5, lettera b) del D.l 76/2013 - mancano le previsioni Inps
Incentivo	50% dell'indennità mensile di Aspi
Durata dell'incentivo	per le mensilità non ancora corrisposte al lavoratore
Tipologia di assunzione	a tempo pieno e indeterminato
Lavoratori assunti	lavoratore percettore di ASpl
Arco di tempo per le assunzioni	dal 28 giugno 2013, entrata in vigore del D.L. 76/2013, mentre non è previsto un termine all'agevolazione.
Operatività	Non ancora operativa

b) Assunzione di donne disoccupate e uomini over 50

L'Inps, con la **circolare n.111 e i messaggi n.12212 e n.12850**, e il Ministero del Lavoro, con la circolare n.34, hanno fornito indicazioni per la fruizione dell'incentivo previsto per l'**assunzione, anche part-time, dal 1° gennaio 2013 di lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età**, come previsto dalla Riforma Fornero (art.4, commi 8-11), mentre non è prevista alcun termine di scadenza.

Risultano esclusi dal campo di applicazione dell'incentivo i datori di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

Le assunzioni di lavoratori che danno titolo alla fruizione del beneficio sono le seguenti:

a) uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e *“disoccupati da oltre dodici mesi”*.

A tal fine il/la lavoratore/lavoratrice dovrà essersi registrato presso il Centro per l'Impiego competente in modo da attestare lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi.

Si precisa che la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali ovvero i periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero (art. 2, comma 6 D.Lgs. 181/2000) a prescindere dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego;

b) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*;

Il requisito discriminante per questa categoria è l'aspetto geografico. In particolare potrà essere agevolata l'assunzione di una donna di qualsiasi età che risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente al momento dell'assunzione o della trasformazione e non anche per l'intera durata del rapporto agevolabile. Infatti, l'istituto precisa che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate (vedi Messaggio INPS 12212/2013).

Con il Decreto 16 aprile 2013, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro sono state individuate, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 le aree nelle quali può essere applicato lo sgravio contributivo in misura superiore al 25% in caso di assunzione di donne con contratto di inserimento effettuate nei medesimi anni.

c) donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*.

Il Ministero del Lavoro ha reso ora disponibili i Decreti 2 settembre 2013 che provvedono, rispettivamente, per il 2013 e 2014, ad identificare i settori e le professioni, limitatamente al settore privato, caratterizzate da un tasso di disparità di genere che supera almeno del 25% la disparità media.

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Relativamente al concetto di "**privo di impiego regolarmente retribuito**" (valido per la definizione delle fattispecie collegate ad assunzione di donne di qualsiasi età) da 6 o 24 mesi si fa riferimento a quei lavoratori:

- a.** che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, (da verificare solo la durata e non anche il quantum percepito);
- b.** che hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo e euro 8.000 per lavoro subordinato o parasubordinato).

Si precisa che la condizione "*priva di impiego regolarmente retribuito*" non richiede la registrazione presso il centro per l'impiego.

L'incentivo consiste nella **riduzione del 50% dei contributi previdenziali e premi assicurativi a carico del datore di lavoro. L'agevolazione spetta anche sui premi INAIL.**

L'incentivo spetta:

- o per una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- o fino a 12 mesi complessivi, per le assunzioni a tempo determinato oltre ad eventuali proroghe nel limite dei 12 mesi;
- o per assunzioni a tempo indeterminato successive ad assunzioni a termine, sempreché il lavoratore mantenga lo stato di disoccupazione dei 12 mesi (es. assunzione a termine di 6 mesi – si agevolazione – Riassumo dopo 20 giorni a tempo determinato – agevolazione per i restanti mesi rispetto ai 12 complessivi. Qualora per però la seconda assunzione avvenga passati i 12 mesi di disoccupazione, il secondo contratto non sarà incentivabile);
- o le trasformazioni (senza soluzione di continuità) a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato prima della scadenza del beneficio (agevolazione per 18 mesi complessivi).

A tale riguardo l'Istituto precisa inoltre che potranno essere agevolabili a determinate condizioni:

- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolabili in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013 (par. 2.1. Circ. INPS 111/2013);
- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012, laddove, a titolo esemplificativo, il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore con meno di 50 anni alla data di assunzione e che alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5 Circ. INPS 111/2013).

E' bene rilevare che il beneficio potrà spettare anche per le ipotesi in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie dirette dipendenze.

In quest'ultimo caso l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto (dall'agenzia di somministrazione), se il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.

In caso di datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi - a titolo di lavoro subordinato o somministrato - abbia già goduto dell'incentivo, viene riconosciuto solo l'incentivo residuo; la stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

Si ricorda che la fruizione degli incentivi è subordinata a:

- o regolarità contributiva;
- o osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- o rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- o condizioni generali di compatibilità col mercato interno (Reg. CE n.800/08: incremento netto dell'occupazione in U.L.A. rispetto ai 12 mesi precedenti, aiuti illegittimi e imprese in difficoltà);
- o applicazione di quanto previsto dall'art.4, comma 12, 13 e 15 della L. n.92/12, in particolare:
 - a) l'assunzione non deve derivare da un preesistente obbligo e non violare un diritto di precedenza all'assunzione;
 - b) non deve essere in atto nella stessa unità produttiva una sospensione dell'attività lavorativa, salvo che l'assunzione serva per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
 - c) il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari e rapporti di collegamento coincidenti col datore di lavoro che intende assumere.

Fonti	- art.4, commi 8-11 della Legge 92/2012 - Circolare del Ministero del Lavoro, con la circolare n.34 - circolare Inps n.111/2013 - messaggi Inps n.12212 e n.12850 del 2013
Incentivo	Riduzione del 50% dei contributi previdenziali e premi assicurativi a carico del datore di lavoro. L'agevolazione spetta anche sui premi INAIL.
Durata dell'incentivo	- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato; - 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e le proroghe di rapporti a termine con rapporti a tempo determinato; - 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato prima della scadenza del beneficio.
Tipologia di assunzione	A tempo determinato o indeterminato, anche part-time.
Lavoratori assunti	- uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e <i>"disoccupati da oltre dodici mesi"</i> ; - donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e <i>"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"</i> ; - donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e <i>"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"</i> ; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e <i>"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi"</i> .
Arco di tempo per le assunzioni	dal 1° gennaio 2013 (mentre non è prevista alcuna scadenza).

c) incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (18 – 29 anni)

La legge 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, ha confermato l'istituzione del nuovo incentivo nel limite delle risorse individuate ai commi 12 e 16 dell'art. 1, a favore dei datori di lavoro (anche non imprenditori, ma con l'eccezione dei datori di lavoro domestici, rapporti di lavoro intermittente, rapporti di lavoro ripartito) che assumano con **contratto a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni** (il legislatore ha utilizzato la medesima espressione per gli apprendisti nel D.L.vo n. 167/2011, pertanto si ritiene che l'età massima sia 29 anni e 364 giorni).

L'assunzione può avvenire anche a tempo parziale, per rapporti subordinati instaurati con cooperativa di lavoro, a scopo di somministrazione, di apprendistato. Per quest'ultimo, l'incentivo per l'assunzione non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'apprendista.

Affinché vi sia il riconoscimento dell'incentivo i lavoratori devono possedere uno dei seguenti requisiti:

a) Mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi

Tale elemento va interpretato alla luce del DM 20 marzo 2013 (G.U. del 2 luglio 2013), in base al quale esso si considera posseduto anche se il giovane è stato dipendente con un contratto a termine non superiore a sei mesi o se, per lo stesso periodo, ha prestato attività di lavoro autonomo o parasubordinato per un reddito non superiore a 4.800 euro, o 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni ex art. 50, comma 1, lettera c-bis, del DPR n. 917/1986.

In sostanza con tale declinazione si fa riferimento a soggetti che da almeno 6 mesi prima della data di assunzione siano riconducibili a una delle seguenti categorie:

1. Inoccupati e disoccupati;
2. Occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a € 8.000 lordi/anno per i redditi di lavoro dipendente e assimilato (es. co.co.pro) e a euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi;
3. Occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione (perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato di insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo).

b) Mancanza di un titolo di studio di scuola superiore o professionale

La seconda condizione tende ad agevolare i soggetti giovani privi di un diploma di scuola superiore o professionale ossia di quella categoria di lavoratori che abbiano ottenuto eventualmente solo il diploma di scuola secondaria di I livello (ex scuola media inferiore).

Le **assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013**, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse, **fino al 30 giugno 2015**, subordinatamente alla verifica da parte dell'Inps della capienza delle risorse finanziarie.

Con circolare n.138 del 27 settembre, l'Inps ha informato il rilascio dei moduli telematici per l'inoltro dell'istanza e ha fornito ulteriori precisazioni, chiarendo che **le istanze di prenotazione del bonus potranno essere inoltrate dalle ore 15.00 del 1°ottobre 2013**.

L'incentivo spetta solo qualora, a seguito dell'assunzione o trasformazione, vi sia un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione o alla trasformazione e sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo.

Pertanto il venir meno dell'incremento occupazionale non permette di godere del beneficio per il mese di calendario di riferimento. L'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

I lavoratori a tempo parziale vengono calcolati "pro - quota" secondo la previsione dell'art. 6 del D.L.vo n. 61/2000.

L'incentivo viene corrisposto per **18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato**, mediante conguaglio contributivo (per l'agricoltura si seguono le regole specifiche del settore) **ed è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650 euro mensili.**

Se, invece si tratta di una **trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato**, l'incentivo, **sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili** e con le modalità del conguaglio, viene corrisposto per **12 mesi**, sempre che ricorrano le condizioni:

- o mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi; in tal caso, la condizione di assenza di "impiego regolarmente retribuito" deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell'ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l'originaria scadenza; oppure
- o mancanza di titolo di studio di scuola superiore o professionale
- o incremento occupazionale e mantenimento per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, esclusi i lavoratori che beneficiano del medesimo incentivo. Il datore di lavoro è **eventualmente** tenuto, entro un mese dalla trasformazione, all'assunzione compensativa di un altro lavoratore soltanto per garantire il rispetto della condizione dell'incremento occupazionale; quindi, tale assunzione è da ritenersi necessaria **solo** nelle ipotesi in cui i rapporti lavorativi in essere alla data di decorrenza della trasformazione non permettano l'incremento occupazionale.
- o La disposizione non parla delle tipologie contrattuali mediante le quali deve avvenire l'ulteriore assunzione, affermando, soltanto, che deve essere un "contratto di lavoro dipendente".

La fruizione degli incentivi è subordinata a:

- o regolarità contributiva DURC;
- o osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- o rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- o applicazione di quanto previsto dall'art.4, co.12, 13 e 15 della L. n.92/12, in particolare:
 - a.** l'assunzione non deve derivare da un preesistente obbligo e non violare un diritto di precedenza all'assunzione;
 - b.** non deve essere in atto nella stessa unità produttiva una sospensione dell'attività lavorativa, salvo che l'assunzione serva per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
 - c.** il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari e rapporti di collegamento coincidenti col datore di lavoro che intende assumere.

Fonti	- art. 1 del Decreto Legge n. 76/2013 - Circolare Inps n.131/2013
Incentivo	1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650 euro mensili
Durata dell'incentivo	- 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato - 12 mesi per le trasformazioni dei contratti a termine
Tipologia di assunzione	contratto a tempo indeterminato
Lavoratori assunti	lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
Arco di tempo per le assunzioni	dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2013
Condizioni per il beneficio	L'Assunzione: - deve determinare un incremento netto dell'occupazione Trasformazione: - entro un mese dalla trasformazione un'ulteriore eventuale assunzione con contratto di lavoro dipendente (indipendente dalle modalità) per garantire il rispetto della condizione dell'incremento occupazionale e mantenere tale lavoratore presso l'organico aziendale per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. - la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare (pa. 2 circolare Inps 131/2013).

RISORSE PER LE AZIENDE

Laureati/Diplomati

E.F. 071	Disoccupata di lunga durata over 50 – Residente a Verona – Diploma di: Dirigente di comunità, Operatore agro-alimentare, segretaria stenodattilografa – Corsi: dichiarazione dei redditi, contabilità e bilancio, paghe e contributi, operatore fiscale senior, addetto alla gestione del magazzino - Buona conoscenza informatica – Buona conoscenza della lingua inglese – Esperienza pluriennale come impiegata amministrativa esperta nelle tecniche dell'amministrazione, nelle attività finanziarie e commerciali – Esperta legale in imprese ed enti pubblici e operatrice fiscale.
P.W. 072	Anni 36 – Residente a Lazise (VR) – Diploma liceo economico in Polonia – Qualifica di tecnico economico – Economia e organizzazione delle imprese – Corsi: contabilità pratica, contabilità generale e fiscale d'impresa, gestione e protezione del patrimonio – Buona conoscenza informatica – Madrelingua polacco, ottima conoscenza della lingua italiana – Esperienza come segretaria amministrativa.
C.B. 073	Anni 25 – Residente a Verona – Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere – Buona conoscenza delle lingue inglese e spagnolo – Ottima conoscenza informatica – Esperienza lavorativa come segretaria e receptionist.
M.G. 074	Anni 26 – Residente a Poiano-Verona – Diploma di Maturità classica – Frequentante la facoltà di Scienze della Formazione – Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – Esperienza come impiegata amministrativa.
N.A. 075	Anni 25 – Residente a Verona – Laurea in Ingegneria Gestionale, orientamento Logistica e Produzione – Maturità Scientifica – Buona conoscenza informatica – Buona conoscenza della lingua inglese – Esperienza di tirocinio.
M. Z. 076	Anni 48 – Domiciliato a Verona - Diploma di perito meccanico – Esperienza pluriennale in settore produzioni forni per verniciatura, e lavorazione lamiera, come addetto alla piegatura e al taglio di lamiera e come responsabile di produzione – Disponibilità immediata anche a valutare mansioni diverse come: programmazione cad/cam, laser e punzonatrici – gestione acquisti e preventivi.
A.Z. 077	Anni 45 – Residente a Santa Maria di Zevio (VR) – Attuale iscrizione alle LISTE DI MOBILITÀ – Analista contabile – Ottima conoscenza informatica – Conoscenza di base delle lingue francese e tedesco – Pluriennale esperienza in amministrazione e gestione completa di tutti i processi aziendali.
A.B. 078	Anni 34 – Residente a Verona – Laurea in Filosofia e Giornalismo – Magrelingua romeno, inglese e italiano eccellente – Esperienza nel settore turistico/alberghiero.
C.P. 079	Anni 31 – Residente a Verona – Laurea triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni – Abilitazione alla libera professione - Diploma di tecnico industriale con qualifica di capotecnico perito industriale in Elettronica e Telecomunicazioni – Ottima conoscenza informatica – Eccellente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – Esperienza nella progettazione tecnica di impianti elettrici/elettronici e fotovoltaici – Consulenze.
E.B. 080	Anni 26 – Residente a Vigasio (VR) – Qualifica di Operatore della gestione aziendale – Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – Esperienza come operaia addetta al reparto produzione, impiegata amministrativa e commerciale, gestione archivio e centralino.

MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

Da compilare e inviare via fax al n. 045 8101988 per richiesta CV

Azienda

Indirizzo

Tel. _____ E-mail _____ Fax _____

Settore

Attività

Referente _____ E-mail _____

Codici rchiesti

Azienda associata ad API si no